N. Ruolo Generale Anno

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai magistrati

Dr Loredana Pederzoli Presidente rel

Dr Massimo Croci Consigliere.

Dr Michele Montingelli Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello,

da

con il patrocinio dell'avv. FIORETTI DOMENICO e dell'avv. RUGGIERO ALESSANDRA

() Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FIORETTI DOMENICO con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO ALESSANDRA e dell'avv. FIORETTI DOMENICO () Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUGGIERO ALESSANDRA

CONTRO

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA (,, con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.





Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 5532/2017 del 05/12/2017 RG n.

La Corte,

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa alla luce dei motivi di appello proposti e delle connesse statuizioni della sentenza di primo grado,

atteso che in ordine alla eccezione sollevata di usurarietà dei tassi sia corrispettivi sia moratori il Tribunale ha ritenuto che la censura fosse giuridicamente irrilevante giusto perché espressa in termini generici,

rilevato che aveva eccepito la usurarietà dei tassi per omesso computo nella relativa determinazione di tutte le voci aggiuntive di costo,

atteso che parte appellante ancora in appello, pag 38 e segg, ,ha ampiamente enucleato le criticità nel computo che determinano il superamento del tasso soglia, censurando la mancata ammissione della Ctu contabile invocata come essenziale anche alla luce di quanto ritenuto da Cass 5091/2016, atteso che la fase esecutiva conseguente alla impugnata pronuncia risulta d'imperio, dalla Procura

1, allo stato essere stata sospesa, in ragione delle indagini penali in corso in relazione alla denuncia per usura

ritenuto quindi opportuno acquisire definitiva chiarezza in ordine alla questione, peraltro rilevabile di ufficio, se il contratto di leasing abbia o meno determinato la debenza al momento della sua stipula di un tasso superiore al tasso soglia, computando tuti i costi aggiuntivi ex lege, vuoi per gli interessi corrispettivi vuoi per gli interessi moratori (senza cumulo tra i medesimi stante la loro ontologica differenza) ovvero se siano stati in concreto applicati interessi di natura corrispettiva ovvero moratoria nello svolgersi del rapporto comunque superiori al tasso soglia per usurarietà sopravvenuta (Cass 24675/2017),

ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio, anche se non costituisce in linea di massima mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni o strumentazioni tecniche e tale è il caso in cui debbano accertarsi per via contabile le articolate operazioni di rilevamento ed aritmetiche della fattispecie in esame,

visto altresì l'orientamento espresso dalla Suprema Corte anche con riguardo alla acquisizione di ogni elemento utile alla indagine tecnica demandata al CTU (Cass 512/2017, 3191/2006)

ritenuto quindi che , senza pregiudizio per le ulteriori questioni sollevate, ricorrano i presupposti per demandare all'indagine tecnica di un CTU l'esame che risponda al seguente quesito:

"Il Ctu, sentite le parti ed i loro eventuali CT, esaminati gli atti e i documenti di causa, svolta ogni più opportuna indagine ed acquisito ogni necessario elemento nel rispetto del contraddittorio, tenuto conto di eventuali correzioni od integrazioni dettate dalle osservazioni critiche delle parti, viste in particolare le doglianze in punto espresse da parte appellante

accerti se il contratto di leasing abbia o meno stabilito la debenza al momento della sua stipula di un tasso superiore al tasso soglia, computando ed evidenziando specificatamente tutti i costi aggiuntivi ex lege, sia con riguardo agli interessi corrispettivi sia con riguardo agli interessi moratori (senza cumulo tra i medesimi stante la loro ontologica differenza) e sol in caso di positivo riscontro determini separatamente per le due tipologie gli importi integralmente versati a titolo di interessi.

ovvero se siano stati in concreto applicati interessi di natura corrispettiva ovvero moratoria nello svolgersi del rapporto comunque superiori al tasso soglia per usurarietà sopravvenuta e sol in caso positivo computi i minori interessi dovuti separatamente per le due tipologie entro il limite del tasso soglia e quindi conteggi gli eventuali maggiori interessi effettivamente indebitamente corrisposti ai fini del loro computo in eventuale restituzione, esponendo in ogni caso distintamente e chiaramente il risultato contabile del saldo ottenuto".



P.Q.M. Nomina

Consulente tecnico il

, con studio in

via

, tel.

Fissa

per la comparizione delle parti e del nominato CTU l'udienza del 9 gennaio 2018 ore 12, delegando il Consigliere relatore per il giuramento del Ctu e la formulazione del quesito nei termini di cui sopra.

Si comunichi alle parti ed al Ctu che dovranno quindi comparire nella stanza del Consigliere Relatore.

Milano, 4 dicembre 2017

Il Presidente Loredana Pederzoli







